Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 6 agosto 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 197 DEL 6 AGOSTO 1970:

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del tesoro al 31 maggio 1970, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(7892)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1969, n. **1351.**

Autorizzazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti ad acquistare un immobile.

N. 1351. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 558.600.000 l'immobile costituito da un

piano cantine, un piano seminterrato, un piano terreno, cinque piani soprastanti e un piano terrazze, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano di Roma alla partita 21467, di proprietà dei signori Luciano Castelli, Leonardo Castelli, Lucia Castelli Gramazio, Leone Castelli detto Leonino, Gianna Castelli Podio e Luisa o Luisa Giuditta Castelli, come da rogito dottor Daniele Migliori del 4 settembre 1967, sito in Roma alla via della Purificazione 31-32, con accesso dal numero civico 123 di via Sistina, rep. n. 793.390.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 214. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1970, n. **565.**

Autorizzazione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche ad accettare una eredità.

N. 565. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.) viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla defunta ostetrica Pellegrina Orlandi, nata a Ferrara il 15 novembre 1882 e deceduta a La Spezia il 23 luglio 1963, con testamento olografo in data 3 agosto 1957, pubblicato con verbale 12 settembre 1963, n. 16336 di repertorio a rogito notaio Carlo Acerbi di Levanto, costituita, al lordo di legati e passività in genere, da beni mobili, dell'inventariato valore di L. 4.548.549, nonchè della quota parte, in ragione di 1/4, di un appartamento sito in La Spezia, via Napoli n. 85, del valore di L. 800.000.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 211. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1970, n. **566.**

Approvazione del nuovo statuto della fondazione Caetani, con sede in Roma.

N. 566. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, lo statuto della fondazione Caetani, con sede in Roma presso l'Accademia nazionale dei Lincei viene abrogato. La fondazione stessa assume la nuova denominazione di fondazione « Leone Caetani », della quale viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 204. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1970, n. **567.**

Trasformazione del fine statutario dell'opera pia « Ricovero cronici » di Castelnovo di Sotto.

N. 567. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità viene mutato il fine statutario dell'opera pia « Ricovero cronici », di Castelnovo di Sotto, in quello di assistenza ospedaliera. Viene, inoltre, modificato il primo comma dell'art. 2 dello statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 212. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1970.

Sostituzione di un componente della commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dalla legge 8 maggio 1949, n. 285 e ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, relativi alla istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della commissione centrale per le cooperative ed alla determinazione dei suoi compiti;

Visto il proprio decreto 31 marzo 1969, con il quale è stata ricostituita la commissione predetta;

Vista la lettera, in data 30 gennaio 1970, con la quale il presidente del Consiglio di Stato, nel comunicare che il dott. Mario Santoni Rugiu, consigliere di Stato, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico di componente della commissione centrale per le cooperative, ha designato per tale incarico il consigliere di Stato dott. Vincenzo Caianiello;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Mario Santoni Rugiu per integrare la composizione della commissione anzidetta, a norma del citato art. 20 (penultimo comma) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577, ai fini dello studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla cooperazione;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Caianiello, consigliere di Stato, è chiamato a far parte della commissione centrale per le cooperative, in sostituzione del dott. Mario Santoni Rugiu, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1970
Registro n. 5, *foglio n.* 298

(7456)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1970.

Determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale di guida dipendente da imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro nella città di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - *sub.* 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1963 e fino a tutto il periodo di paga, in corso alla data del 31 maggio 1968, agli effetti della commisurazione dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, la retribuzione media giornaliera per il personale di guida delle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro nella città di Milano, è determinata nella misura di L. 2.900 giornaliere.

La retribuzione media suddetta è comprensiva di tutti gli elementi della normale retribuzione, come la gratifica natalizia, i compensi per lavoro straordinario e per festività.

Roma, addì 22 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7426)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1970.

Competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Bukavu.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Il titolare del vice consolato di 2ª categoria in Bukavu, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del suddetto titolare sono esercitate dall'Ambasciata d'Italia in Kinshasa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1970

Il Ministro: MORO

(7402)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1970.

Competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in General Roca.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Il titolare dell'agenzia consolare di 2ª categoria in General Roca, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dei cittadini italiani e dei comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Bahia Blanca;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del suddetto titolare sono esercitate dal consolato d'Italia in Bahia Blanca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1970

Il Ministro: MORO

(7405)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1970.

Classificazione tra le provinciali di quattordici strade in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 13 gennaio 1970, n. 16, con il quale l'amministrazione provinciale di Siena ha deliberato di provincializzare le seguenti strade comunali:

1) Buonconvento-bivio Bibbiano, estesa chilometri 12 + 060;

2) Chiusi-Lago di Chiusi, estesa km. 2 + 479;

3) Ponte di Meleto-Monte Luco, estesa km. 11+778;

4) Podere Santa Eufemia-Madonna delle Grazie, estesa km. 2 + 690;

5) Via dei Mori, estesa km. 4 + 015;

6) Tre Vie-Ulignano, estesa km. 12 + 848;

7) Le Coni-Contignano, estesa km. 10 + 729;

8) Villa Enna (Palazzone)-Fabro Ficulle, estesa chilometri 11 + 295;

9) delle Caselle, estesa km. 2 + 150;

10) Ponticini-Rosia, estesa km. 8 + 675;

11) Proselle-Rotone, estesa km. 2 + 382;

12) Ponte Santa Giulia-Scorgiano-Maggiano-Marmoraria-Lucerena-Celsa-Ceppo-Lecceto, estesa chilometri 30 + 319;

13) Monte Arioso-Vagliagli-Croce di Radda, estesa chilometri 26 + 197;

14) Bibbiano-Castiglione del Bosco, estesa chilometri 7 + 060;

Visto il voto 16 giugno 1970, n. 772, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola possiedono i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge stessa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse di complessivi km. 144 + 677 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(7455)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1970.

Iscrizione dell'Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli nella zona della provincia di Palermo, con sede in Palermo, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 31 gennaio 1970 con la quale l'Associazione fra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli nella zona della provincia di Palermo, con sede in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 111, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo e comunicato con foglio n. 4992 del 3 aprile 1970;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione fra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli nella zona della provincia di Palermo, con sede in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 111, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1970

Il Ministro: NATALI

(7368)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1970.

Modifica della composizione della deputazione della borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 72 del 21 marzo 1970, concernente la costituzione delle deputazioni presso le borse valori di Napoli e di Palermo, per l'anno 1970;

Vista la delibera n. 467 in data 12 maggio 1970, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli ha proposto che il dott. Enzo Ciompi, membro supplente della deputazione della borsa valori di detta città, venga sostituito in tale incarico dal dott. Lido Pasqui;

Ritenuto che occorre modificare di conseguenza la composizione della predetta deputazione di borsa;

Decreta:

Il dott. Lido Pasqui è chiamato a far parte della deputazione della borsa valori di Napoli per l'anno 1970, quale membro supplente, in sostituzione del dott. Enzo Ciompi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(7450)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1970.

Nomina del commissario dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1969, con il quale veniva sciolto il consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E. e veniva nominato, per la gestione straordinaria dell'Ente, un commissario ministeriale in persona dello ing. Jvone Grassetto;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1969, con il quale, in sostituzione dell'ing. Jvone Grassetto, dimissionario, veniva nominato commissario dell'U.N.I.R.E. il dott. Luigi Gigante, magistrato della Corte dei conti;

Considerato che il dott. Gigante ha manifestato l'intendimento di essere sollevato, per motivi personali, dall'incarico commessogli, per cui è necessario provvedere alla sua sostituzione per il prosieguo della gestione commissariale;

Decreta:

Il sig. dott. Giuseppe Faraone è nominato commissario dell'U.N.I.R.E., in sostituzione del dott. Luigi Gigante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1970

Il Ministro: NATALI

(7555)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1970.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Trieste.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968;

Vista la nota n. 1/18-142 del 25 giugno 1970, con la quale il veterinario provinciale di Trieste chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Trieste è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7634)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Tinero Italia S.a.s. di Fregona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Tinero Italia S.a.s. di Fregona (Treviso) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Tinero Italia S.a.s. di Fregona (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 marzo 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7554)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di malattie infettive presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di malattie infettive, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7799)

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, è vacante la seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7800)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1970, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 9 dicembre 1967 dalla signorina Biondi Rosa avverso il provvedimento del direttore generale dell'Istituto postelegrafonici con il quale veniva respinta la sua istanza intesa ad ottenere la riversibilità del trattamento di quiescenza goduto dalla sorella Bianca Biondi, ex ricevitrice postale.

(7435)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Maria Imbaro

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1970, n. 9160/2471, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1970, al registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 53, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione alla società per azioni « A.G.I.P. » con sede in Milano, corso Venezia 16, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia », in agro di S. Maria Imbaro estesa mq. 7800, riportata in catasto nella maggiore estensione della particella n. 392 (a frazionare) del foglio di mappa n. 1 del comune di S. Maria Imbaro e nella planimetria tratturale con il numero 392/c.

(7460)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1970, registro n. 7 Corpo forestale Stato, foglio n. 231, è stato respinto il ricorso straordinario 26 ottobre 1968, prodotto al Capo dello Stato dai signori Adelio Tamburin, Pietro Ralli ed Enrico Marchesani, avverso la decorrenza di promozione a coadiutore principale di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 1967.

(7463)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Arezzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, la provincia di Arezzo viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 90.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7479)

Autorizzazione alla provincia di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, la provincia di Livorno viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.302.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7480)

Autorizzazione alla provincia di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, la provincia di Salerno viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.502.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7481)

Autorizzazione alla provincia di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, la provincia di Viterbo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 275.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7482)

Autorizzazione alla provincia di Pistoia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, la provincia di Pistoia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 89.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7483)

Autorizzazione al comune di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1970, il comune di Gallipoli (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 313.790.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7484)

Autorizzazione al comune di Marineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1970, il comune di Marineo (Palermo). viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.229.667, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7485)

Autorizzazione al comune di Militello Rosmarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1970, il comune di Militello Rosmarino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7486)

Autorizzazione al comune di Mussomeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1970, il comune di Mussomeli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.185.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7487)

Autorizzazione al comune di Ravanusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1970, il comune di Ravanusa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 371.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7488)

Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Riesi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.520.804, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7489)

Autorizzazione al comune di San Biagio Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1970, il comune di San Biagio Platani (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7490)

Autorizzazione al comune di Terme Vigliatore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Terme Vigliatore (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.896.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7491)

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1970, il comune di Caltanissetta viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 126.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7492)

Autorizzazione al comune di Orune ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1970, il comune di Orune (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.934.027, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7493)

Autorizzazione al comune di Acquapendente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1970, il comune di Acquapendente (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.239.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7494)

Autorizzazione al comune di Amalfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Amalfi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.479.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7495)

Autorizzazione al comune di Appignano del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1970, il comune di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.393.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7496)

Autorizzazione al comune di Arrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1970, il comune di Arrone (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.726.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7497)

Autorizzazione al comune di Bagnara di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Bagnara di Romagna (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.495.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7498)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 5 agosto 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629,10	629 —	629,12	629 —	629,05	629,10	629 —	629 —	629,10	629,10
Dollaro canadese	612,50	612,90	613 —	614,20	612,60	613 —	614,20	614,20	613 —	612,75
Franco svizzero .	146,15	146,26	146,25	146,27	146,30	146,25	146,27	146,27	146,26	146,85
Corona danese .	83,85	83,83	83,90	83,85	83,85	83,84	83,85	83,85	83,83	83,25
Corona norvegese .	88,03	88,07	88,13	88,10	88,20	88,07	88,10	88,20	88,07	88,10
Corona svedese .	121,42	121,50	121,49	121,515	121,30	121,52	121,515	121,30	121,52	121,40
Fiorino olandese	174,71	174,72	174,78	174,74	174,60	174,75	174,75	174,60	174,75	174,62
Franco belga .	12,67	12,674	12,68	12,6765	12,67	12,67	12,676	12,67	12,67	12,675
Franco francese	113,98	113,96	114,04	113,975	114 —	113,97	113,975	114 —	113,97	113,97
Lira sterlina .	1504,20	1504,08	1504,20	1504,20	1504 —	1503,95	1504,35	1504 —	1503,95	1504 —
Marco germanico .	173,28	173,28	173,30	173,265	173,30	173,28	173,285	173,30	173,28	173,28
Scellino austriaco .	24,37	24,38	24,38	24,375	24,35	24,37	24,376	24,35	24,37	24,38
Escudo portoghese .	21,18	21,98	22 —	21,992	22 —	21,98	21,99	22 —	21,98	21,98
Peseta spagnola .	9,04	9,04	9,045	9,043	9 —	9,04	9,0415	9,04	9,04	9,04

Media dei titoli del 5 agosto 1970

Rendita 5 % 1935 .	93,575
Redimibile 3,50 % 1934 .	97,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	74,475
» 5 % (Ricostruzione) .	82,65
» 5 % (Riforma fondiaria) .	78 —
» 5 % (Città di Trieste)	77,425
» 5 % (Beni esteri) .	75,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,575
» 5,50 % » » 1968-83	81,125
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,65
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,40
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,20
» 5 % (» 1° aprile 1974)	89,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	96,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 agosto 1970

Dollaro USA .	629 —
Dollaro canadese	614,20
Franco svizzero .	146,27
Corona danese .	83,85
Corona norvegese .	88,10
Corona svedese	121,515
Fiorino olandese .	174,745
Franco belga	12,676
Franco francese .	113,975
Lira sterlina .	1504,275
Marco germanico .	173,275
Scellino austriaco	24,375
Escudo portoghese .	21,991
Peseta spagnola	9,042

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del regolamento del personale dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio addetto ai servizi alberghieri.

Con decreto interministeriale del 20 maggio 1970, è stato approvato il regolamento per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) addetto ai centri di addestramento professionale alberghiero, deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 1970.

(7437)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Roma Sud Est », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 luglio 1970, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Roma Sud Est » con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 ottobre 1970.

(7458)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa C.L.E.A.T., con sede in Taranto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 luglio 1970, la gestione commissariale della società cooperativa C.L.E.A.T. con sede in Taranto, è stata prorogata fino al 31 ottobre 1970.

(7459)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

All'ultimo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 21 luglio 1970 « Modificazioni agli speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di entrate di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1967 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 30 luglio 1970, in luogo di: « Lo speciale regime *d'importazione* di ... », leggasi: « Lo speciale regime *d'imposizione* di ... ».

(7820)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 5 agosto 1968 all'11 agosto 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 850/68, n. 1068/68, n. 1098/68, n. 1112/68 e n. 1162/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 3,4 %	2,00
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3,4 % e inferiore o uguale al 6 %	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % . . .	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della Zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % .	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all' 11% e inferiore o uguale al 17 % . .	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III-a)	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
04.02-A-III-a)	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale all'11 %	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale al 21 %	11,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 % . . .	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiori al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II-a)	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 7 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II-a)	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % . .	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere e da quelli in scatole, detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattiera superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale al 21 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 % per le esportazioni verso:	
	- la Gran Bretagna	106,50
	- i paesi della Zona A (4)	130,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (5) . . .	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca inferiore al 20 % .	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	40,00
ex 04.04-E-I-a)	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 47 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 % . .	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 47 % e inferiore o uguale al 57 % .	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel en Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 57 % e inferiore o uguale al 67 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera .	16,67
	- la Gran Bretagna	40,86
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America .	33,56
	- il Canada ed il Portorico	44,06
	- l'Australia	39,08
	- il Giappone	56,00
	- gli altri paesi terzi .	46,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,55.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,55.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mauritania, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7038)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 29 maggio 1936, n. 3032/R/Gab. con cui al sig. Ploner Giuseppe, nato a Valdaora il 6 dicembre 1856, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Delgilio;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 novembre 1967 dal sig. Delgilio Albino, nato a Chienes il 4 febbraio 1928, figlio del predetto, in atto residente a Luson, frazione Pezzè n. 19;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 29 maggio 1936, n. 3032/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Delgilio Albino, nato a Chienes il 4 febbraio 1928, residente a Luson, frazione Pezzè, n. 19, viene ripristinato nella forma tedesca di Ploner.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Grünfelder Giustina, nata il 13 febbraio 1930 ed ai figli: Siegfried, nato il 14 ottobre 1954; Marta Maria, nata il 2 luglio 1958; Philip Heinrich, nato il 2 luglio 1961; Lorenz, nato il 10 agosto 1963; Karl Heinz, nato il 7 maggio 1965 e Hubert, nato il 20 ottobre 1966.

Il sindaco del comune di Luson provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 luglio 1970

Il vice commissario del Governo: MASCI

(7231)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936 n. 2615/R/Gab. con cui al sig. Clement Francesco, nato a Badia il 29 luglio 1894, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Clementi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 5 maggio 1970 dal sig. Clementi Ermanno, nato a Badia il 9 giugno 1931, figlio del predetto, in atto residente a Gais, frazione Rio Molino, 35;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, numero 2615/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Clementi Ermanno, nato a Badia il 9 giugno 1931 e residente a Gais, frazione Rio Molino, 35, viene ripristinato nella forma tedesca di Clement.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Rainer Sabina, nata il 2 gennaio 1935 ed ai figli: Maria, nata il 30 gennaio 1954; Johanna Stefania, nata il 26 dicembre 1955; Ingrid Maria, nata il 22 maggio 1957; Leo Michael, nato l'8 maggio 1958; Franz Nikolaus, nato il 5 dicembre 1960; Helga, nata il 16 ottobre 1962; Christian, nato il 24 dicembre 1963; Daniel Hermann, nato il 29 marzo 1965 e Heinrich Peter, nato il 24 settembre 1966.

Il sindaco del comune di Gais provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 luglio 1970

Il vice commissario del Governo: MASCI

(7232)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 30 marzo 1936 n. 2613/R/Gab. con cui al sig. Kaltenmarkt Carlo, nato a Merano il 13 gennaio 1901, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Marchi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 16 marzo 1970 dal sig. Marchi Gustavo, nato a Merano il 12 febbraio 1927, figlio del predetto, in atto ivi residente, rione S. Maria Assunta n. 13;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 30 marzo 1936, numero 2613/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Marchi Gustavo nato a Merano il 12 febbraio 1927 ed ivi residente, Rione S. Maria Assunta n. 13, viene ripristinato nella forma tedesca di Kaltenmarkt.

Gli effetti di tale provvedimento si estendono alla moglie del predetto Blineder Maria, nata il 17 aprile 1932 ed ai figli: Helga, nata il 24 novembre 1950; Elfrida Erica, nata l'11 gennaio 1952; Guenther, nato il 28 maggio 1953; Corrado Goffredo, nato il 13 gennaio 1955; Nikolaus, nato il 23 febbraio 1956; Monica, nata il 23 giugno 1957; Margit, nata il 23 settembre 1958; Sigrid, nata il 12 giugno 1954 e Andreas Siegfried, nato il 12 marzo 1966.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 luglio 1970

Il vice commissario del Governo: MASCI

(7234)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità sono attualmente disponibili tre posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta:

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro; invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2. ultimo comma. nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuato dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 6, nelle quali intendono sostenere l'esame orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema sopra un argomento di microbiologia generale o applicata alla medicina o all'igiene;

2) svolgimento di un tema sopra un argomento di istologia;

3) svolgimento di un tema sopra un argomento di istopatologia;

B) *Prove pratiche*:

1) esecuzione di una tecnica microbiologica;

2) esecuzione di una tecnica istologica;

3) esecuzione di una autopsia di animale da esperimento e lettura di preparati istologici e patologici.

C) *Prova orale*:

Gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

Lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico da due lingue straniere da scegliersi dal candidato fra le seguenti: inglese, francese e tedesco;

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione

delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comu-

nicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo; i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1970
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 388

(7342)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico ad undici posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sullo ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;
Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;
Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed il regolamento 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 756;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a undici posti di sostituto avvocato dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;

b) magistrati dell'ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario;

c) magistrati della giustizia militare, i quali avendo compiuto tre anni di esercizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) magistrati della Corte dei conti a norma dell'art. 1, lettera *d*), della legge 20 giugno 1955, n. 519;

e) avvocati attualmente iscritti all'albo, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni 35, salvo le proroghe di legge.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso del requisito della regolare iscrizione nell'albo degli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno.

Art. 2.

Coloro che appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purchè il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta bollata nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario e quelli della giustizia militare, debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire la copia dello stato di servizio in bollo;

c) i magistrati della Corte dei conti debbono inoltrare la domanda, corredata del certificato dell'ordine degli avvocati e procuratori comprovante di essere stati iscritti nell'uno o nell'altro albo, per il tramite della presidenza della Corte dei conti la quale vi deve unire copia dello stato di servizio in bollo;

d) gli avvocati debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda stessa deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero, per gli aspiranti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per gli aspiranti che insieme alla domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè, almeno dieci giorni avanti alla data fissata per la prova scritta, pervenga anche il certificato di cui al successivo comma.

Gli avvocati dovranno allegare alla domanda il certificato dell'ordine degli avvocati di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno un anno.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria è approvata dall'avvocato generale dello Stato sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti, avvocati, utilmente collocati nella graduatoria stessa, saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguito in una università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

7) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito e della favella che impediscano od ostacolino, il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue;

8) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi), per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati delle commissioni di leva.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata, quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I procuratori dello Stato, i magistrati dell'ordine giudiziario, della giustizia militare e della Corte dei conti debbono presentare, nel termine indicato nel primo comma del presente articolo, il certificato sanitario di cui al n. 7).

Art. 6.

La domanda ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tra-

mite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo e stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 7.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, e consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) nella stesura di un atto defensionale e nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale, o nello svolgimento di un tema di carattere teorico a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.

Gli esami avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4 nei giorni 11, 12, 14 e 15 dicembre 1970 con inizio alle ore 9.

Le prove orali consistono:

a) in un esame delle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera ferroviaria.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica italiana, designato dal primo presidente della corte stessa;

da un membro del consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Università di Roma, designato dal preside della facoltà di giurisprudenza;

funziona da segretario della commissione un vice avvocato o sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 ed 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 9.

I primi graduati entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato ed è loro attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 3.814.700.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 12 giugno 1970

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1970
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 183

(7596)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustiza, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 6 luglio 1970).

E' disponibile nel ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, n. 1 (uno) posto di applicato, spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio allo impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere al suindicato posto dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio - corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 - direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere all'anzidetto posto i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere al medesimo posto i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere al suindicato posto i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: TANASSI

(7360)

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero della sanità, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 6 luglio 1970).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero della sanità, n. 3 (tre) posti di dattilografo di 2ª classe, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di dattilografo di 2ª classe l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: TANASSI

(7361)

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 109, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed

esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli in servizio permanente e ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1970, registro n. 8 Difesa, foglio n. 249, concernente la nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che il maggiore generale sussistenza in servizio permanente effettivo Bortone Edoardo per motivi di salute non può assolvere all'incarico di presidente della commissione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

Il maggiore generale sussistenza in servizio permanente effettivo Bortone Edoardo cessa, con effetto immediato, dall'incarico di presidente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato (ruolo sussistenza), citato nelle premesse;

Art. 2.

Il maggiore generale sussistenza Calisti Giorgio è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), in sostituzione del maggiore generale sussistenza in servizio permanente effettivo Bortone Edoardo.

Art. 3.

Al maggiore generale sussistenza in servizio permanente effettivo Calisti Giorgio saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1970
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 245

(7423)

Graduatoria generale dei vincitori del concorso di ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1969-70.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 27 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti in data 2 marzo 1970, registro n. 7 Difesa, foglio n. 357, relativo alla graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale della Accademia navale, anno accademico 1969-70;

Ritenuta l'opportunità, ai sensi dell'art. 8, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, n. 3, di aumentare sino ad 1/5 il numero dei posti da conferire ai concorrenti dei Corpi tecnici (Genio navale ed Armi navali), elevandoli da 40 a 48;

Tenuto conto che i seguenti concorrenti classificati nelle graduatorie dello stato maggiore e dei Corpi tecnici (Genio navale ed Armi navali) al posto a fianco di ognuno indicato: stato maggiore: Poggesi Alberto (7), Rossi Moreno (8); Muccitelli Antonio Pompeo (11), Landini Gian Guido (30), Presti Mario (36), Pastore Vincenzo (41), Frascarelli Augusto (70), Impagnatiello Antonio (90), Maguolo Alberto (98); Corpi tecnici: Tasselli Luigi (23), hanno rinunciato, consenzienti i loro genitori esercenti la patria potestà, all'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale;

Decreta:

Articolo unico

Sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti concorrenti, venendo classificati per Corpi nel seguente ordine di graduatoria:

Stato maggiore

1. Binelli Mantelli Luigi
2. Pollano Giacomo
3. Angioy Paolo
4. Tassinari Alfredo
5. Faggioni Silvano
6. Fabrizio Ubaldo
7. Micciché Luciano
8. Papagno Giancarlo
9. Currò Giuseppe
10. Bettini Cristiano
11. Alesina Marco
12. Busolli Mario
13. Tabacchiera Cesare
14. Rubegni Alberto
15. Giacchè Fabrizio
16. Improta Marino
17. Fedele Franco
18. Spagnut Claudio
19. Attramini Emilio
20. Ciatti Luigi
21. Campolmi Alessandro
22. Albrizio Francesco
23. Rutigliano Enzo
24. Slataper Guido
25. Rutigliano Ottavio
26. Igliozzi Bruno
27. Lanfredini Sirio
28. Marcacci Fabio
29. Fabrizi Piero Maria
30. Grimaldi Orage Enrico
31. Manera Ferdinando
32. Bozza Bruno
33. Rossi Giovanni
34. Lovisolo Guido
35. Fumagalli Mario
36. Damaso Angelo
37. Piro Giuseppe
38. Giuffrida Ferdinando
39. Tocco Stefano
40. Santoro Valter
41. Perfetto Antimo
42. Cantanna Pietro
43. Galigani Giorgio
44. Vigliar Rosario
45. Romanazzi Luigi
46. Colonna Gianangelo
47. Conti Mario
48. Impallomeni Patrizio
49. Mainardi Angelo
50. Alberti Umberto
51. Nuzzolese Nicola
52. Tinti Bruno
53. D'Errico Antonio
54. Cempini Giovanni
55. Fossati Giorgio
56. Scopigno Franco
57. La Sala Gilio
58. Fiori Carlo
59. Bobbio Claudio
60. Resaver Roberto
61. Geraci Fabrizio
62. Giustino Pasquale
63. Bendinelli Paolo
64. Labianca Luigi
65. Boni Giovanni Battista
66. Fedel Mauro
67. Bartolini Antonio
68. Achille Bellisario
69. Scarpuzzi Giuseppe
70. Mancini Mario
71. Caruso Matteo
72. Popolizio Adriano
73. Zanetti Stefano
74. Gilardi Mauro
75. Zelli Angelo
76. Massaioli Enzo
77. Emanuelli Antonio
78. Spelta Giacomo
79. Cappellano Ernesto
80. De Fanis Vincenzo
81. Malfanti Roberto
82. Perfetto Antonio
83. Marini Elio
84. Capone Giovanni
85. Napoli Domenico
86. Visentin Vittorio
87. Manzacca Sergio
88. Giusti Gianfranco
89. Musci Riccardo
90. Giorgi Giorgio
91. Cirillo Angelo
92. Giuliani Paolo
93. Pentimalli Stefano
94. Chiavacci Ferruccio Giovanni
95. Spagnuolo Lorenzo
96. Camali Antonio
97. Rinaldi Rinaldo
98. Tombolini Oreste
99. De Pascalis Luigi
100. Buchet Stefan J.

Corpi tecnici (Genio navale - Armi navali)

1. Tornar Ugo
2. Buccini Claudio
3. Benini Alberto
4. Pala Roberto
5. Cerrato Giorgio
6. Cobolli Giulio
7. Mantovani Massimo
8. Teja Salvatore
9. Rosati Giuliano
10. Filioli Uranio Ermanno
11. Paolillo Andrea
12. Duse Mario
13. Cervone Alberto
14. Nicoli Alessandro
15. Gozzoli Mario
16. Nencioni Ernesto
17. Taglietti Giorgio
18. Sapori Emiliano
19. Dejaco Stephan
20. Melisi Alfonso
21. Cherici Fabrizio
22. Porcellana Fausto
23. Pezzano Ivo
24. Mazza Giovanni
25. Lunadei Luciano
26. Pelosi Michelangelo
27. Coppa Giancarlo
28. Chiuppesi Fosco
29. Civetti Alessandro
30. Zara Alberto
31. Angelini Iori
32. Barbiero Stefano
33. de Torres Achille
34. Petti Stefano
35. Brancati Giovanni
36. Monteverdi Giovanni
37. Mecozzi Mirco
38. Genovese Giuseppe
39. Bacoccoli Carlo
40. Leoni Walter
41. Laganà Samuele
42. Bellangino Francesco

43. Saullo Pasquale
44. Merli Merio
45. Abbruzzese Pietro
46. Scipioni Riccardo
47. Granzotto Sergio
48. Garau Sergio

I predetti vincitori del concorso sono nominati pertanto allievi dell'Accademia navale, nell'ordine sopraindicato, ed ammessi nei rispettivi Corpi alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno accademico 1969-70, con decorrenza dal 5 novembre 1969.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1970
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 54

(7278)

Graduatoria dei vincitori del concorso per l'ammissione alla Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della marina militare - ruolo medici), anno accademico 1969-70.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1970, registro n. 8, foglio n. 333, relativo alla graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione di quaranta allievi all'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della marina militare - ruolo medici);

Tenuto presente che, a norma dell'art. 1 del decreto del Ministro per la difesa in data 6 giugno 1969, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1969, registro n. 15 Difesa, foglio n. 265, i posti per qualsiasi causa non ricoperti in un corso della facoltà di medicina e chirurgia possono essere devoluti agli altri corsi della medesima facoltà;

Considerato che i concorrenti Cioffi Cesare (11), Zinno Luigi (26) e Iacomelli Paolo (30), hanno rinunciato, consenzienti i loro genitori, all'ammissione al 1° corso di medicina e chirurgia;

Considerato che il concorrente Pedone Giuseppe (classe 1949), ai sensi dell'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ha titolo di precedenza nei confronti del concorrente Montalto Giuseppe (classe 1951) che ha riportato parità di punteggio;

Decreta:

I sottonotati concorrenti sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della marina militare - ruolo medici) di cui alle premesse, per gli anni di facoltà di seguito indicati:

Art. 1.

1° *Corso della facoltà di medicina e chirurgia*

1. Fascia Giovanni Maria
2. Sabelli Marco
3. Vollono Emilio
4. Albenga Giorgio
5. Causo Bruno
6. Lacomba Corrado
7. Di Palma Catello
8. Campanile Gianvito
9. Farese Pasquale
10. Battista Francesco
11. Faggioni Alberto
12. Meloni Marco
13. Peri Antonio
14. Maranò Antonio
15. Padua Vincenzo
16. Manzi Luigi
17. Acri Ignazio Eduardo
18. Carrieri Alfredo
19. Spelta Giacomo
20. Pedone Giuseppe
21. Montalto Giuseppe
22 Mascagni Flavio
23. Speziale Francesco
24. Margherita Dante
25. Pisanello Carmelo
26. Bergonzini Enrico
27. Loiacono Pierdamiano
28. Simonetta Goffredo
29. Zoani Paolo
30. De Maio Pasquale

Art. 2.

2° *Corso della facoltà di medicina e chirurgia*

1. Formichella Antonio
2. Rossitto Aurelio
3. De Cristofano Costantino
4. Savastano Giancarlo
5. Sanzi Riccardo
6. Bassano Antonello
7. Conti Enzo Luigi

Art. 3.

3° *Corso della facoltà di medicina e chirurgia*

1. Berti Gian Ugo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1970
Registro n. 16 Difesa, foglio n. 215

(7279)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Voghera.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3007/70 del 15 aprile 1970, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale capo, vacante nel comune di Voghera;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 821;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 35, n. 821, sulla disciplina dei concorsi dei sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di cui al citato proprio decreto n. 3007/70 del 15 aprile 1970;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Pavia, dall'ordine dei medici veterinari della provincia di Pavia e dal comune interessato;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Bruno dott. Roberto, direttore di sezione presso la prefettura di Pavia;

Bianchi prof. Carlo, docente di ruolo di patologia e clinica medica veterinaria;

Corsico prof. Giuseppe, docente di ruolo di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Calcinardi prof. Carlo, veterinario provinciale capo;

Del Monte prof. Paolo, veterinario comunale capo di Reggio Emilia.

Segretario:

Testa dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Pavia non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia, e sarà esposto, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed a quello del comune di Voghera.

Pavia, addì 14 luglio 1970

Il veterinario provinciale: MARAZZA

(7364)

Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Pavia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2751/70 del 6 aprile 1970 con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di direttore del pubblico macello di Pavia;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 821;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 821, sulla disciplina dei concorsi dei sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di cui al citato proprio decreto n. 2751/70 del 6 aprile 1970;
Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Pavia, dall'ordine dei medici veterinari della provincia di Pavia e dal comune interessato;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Caselli dott. Luigi, direttore di sezione presso la prefettura di Pavia;
Bianchi prof. Carlo, docente di ruolo di patologia e clinica medica veterinaria;
Corsico prof. Giuseppe, docente di ruolo di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Calcinardi prof. Carlo, veterinario provinciale capo;
Carrara prof. Omobono, direttore del pubblico macello di Bergamo.

Segretario:

Testa dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Pavia non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia, e sarà esposto, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed a quello del comune di Pavia.

Pavia, addì 14 luglio 1970

Il veterinario provinciale: MARAZZA

(7365)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio in data 11 dicembre 1968, n. 884, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di due posti di veterinario condotto;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine provinciale dei veterinari e dei comuni interessati;
Visto il decreto in data 3 luglio 1970, n. 2970 del medico provinciale di Pesaro e Urbino;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Indraccolo dott. Francesco, vice prefetto vicario;
Governatori dott. Sesto, veterinario provinciale superiore;
Bisbocci prof. Giovanni, docente di ruolo di anatomia patologica veterinaria;
Monti prof. Franco, docente di ruolo di clinica medica veterinaria;
Ercolani dott. Elvio, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Ugo Janiello, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro, per la valutazione dei titoli e per le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Pesaro, addì 17 luglio 1970

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(7311)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di La Spezia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 849 del 14 ottobre 1969, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di direttore del pubblico macello del comune di La Spezia;
Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 66 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificando l'art. 7, secondo comma, del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
Viste le designazioni fatte, rispettivamente, dal Ministero della sanità, dalla prefettura di La Spezia, dall'ordine provinciale dei veterinari di La Spezia. e la nomina del medico provinciale di La Spezia su designazione del commissario prefettizio del comune di La Spezia. ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore del pubblico macello del comune di La Spezia, è costituita come segue:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Meschini dott. Stelio, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità;

Linguiti dott. Salvatore, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di La Spezia;

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Monti prof. Franco, ordinario di clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;

Faccincani prof. Franco, direttore del pubblico macello del comune di Verona.

Segretario:

Romanelli dott. Francesco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso la sede centrale del dicastero stesso.

La commissione inizierà i propri lavori, presso questo ufficio, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio.

La Spezia, addì 30 giugno 1970

Il veterinario provinciale: Di Raimondo

(7309)

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario capo vacante nel comune di La Spezia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 940 in data 24 ottobre 1969, col quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario capo del comune di La Spezia;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con decreto n. 348 in data 9 aprile 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e di questo ufficio;

Ritenuta la regolarità di tutti gli atti e verbali dei lavori concorsuali finiti di espletare dalla predetta commissione in data 7 u.s.;

Visti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati riconosciuti idonei al concorso di cui in premessa:

1. Cammarano Gianluigi . . . punti 176,950 su 240
2. Mercurio Giuseppe . . . . . » 152,436 »
3. Giordano Michele . . . . » 149,308 »
4. Deni Danilo . . . . . . » 147,596 »

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, integrato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della locale prefettura e del comune di La Spezia.

La Spezia, addì 15 luglio 1970

Il veterinario provinciale: Di Raimondo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 713 di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario capo del comune di La Spezia, bandito con proprio decreto n. 940 in data 24 ottobre 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 287, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;

Decreta:

Il dott. Gianluigi Cammarano, 1° nella graduatoria degli idonei al concorso in premessa, è dichiarato vincitore del posto di veterinario capo del comune di La Spezia.

L'amministrazione comunale di La Spezia è incaricata della esecuzione del presente decreto, per quanto di sua competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, del comune più volte citato, e della locale prefettura.

La Spezia, addì 15 luglio 1970

Il veterinario provinciale: Di Raimondo

(7310)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.